

N. R.G./9873/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Massimo Vaccari

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02/03/2023, nella causa civile iscritta al n. r.g. **9873/2021** promossa da:

████████████████████ (C.F. ████████████████████) con il patrocinio dell'avv.

██████████ ██████████

ATTRICE

contro

██████████ ██████████ (C.F. ████████████████████) con il patrocinio dell'avv.

██████████ ██████████

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 13756881002), con il patrocinio dell'avv.

MARIANI GIUSEPPE,

CONVENUTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuta l'opportunità di formulare alle parti una proposta conciliativa, ai sensi del combinato disposto negli articoli 185 bis e 420 CPC, alla luce delle risultanze della CTM espletata nel corso del procedimento di mediazione, che ha acclarato la non comoda divisibilità dell'immobile per cui è causa e attribuito ad esso un valore di circa 90mila euro;



tali risultanze, invero, sono utilizzabili nel presente giudizio, quale prova atipica, anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate che, sebbene fosse stata invitata a partecipare al procedimento di mediazione, non vi ha aderito;

nel caso di specie può poi trovare applicazione l'art. 8 del d. lgs. 149/ 2022, che ha inserito nel d. lgs. 28/2010, una norma, l'art. 11 bis, che limita la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche per la conclusione di un accordo di conciliazione, se essa avvenga nel procedimento di mediazione come in sede giudiziale, per la sola ipotesi di negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti;

infatti l'art. 1, comma 380, lett. c), n.2, della legge di bilancio ha aggiunto all'art. 41, del d. lgs. 149/2022, che contiene le disposizioni transitorie delle modifiche alla disciplina in tema di mediazione e di negoziazione assistita, un comma 3 bis secondo il quale “Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano anche agli accordi di conciliazione conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;

tale previsione si riferisce agli accordi di conciliazione che si concludano, a decorrere dal 28 febbraio 2023, nell'ambito di procedimenti, di mediazione o giudiziali, già pendenti a quella data;

a ben vedere essa è l'unica norma, tra quelle contenute nel d.lgs. 149/2022 che hanno modificato il regime del procedimento di mediazione, la cui entrata in vigore sia stata anticipata al 28 febbraio 2023;

infatti la data dell'entrata in vigore delle modifiche in tema di mediazione e negoziazione assistita contenute nel d.lgs. 149/2022, è fissata al 30 giugno 2023, rispettivamente dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 41, che non sono stati interessati dall'art. 1, comma 380, lett. a) e c), della legge di bilancio;

né l'anticipazione potrebbe derivare dal primo comma dell'art. 35 del d. lgs. 149/2022, come modificato dalla legge di bilancio, e secondo il quale “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno



effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 ...”, poiché questa previsione si riferisce alla sola parte del d. lgs. 149/2022 riguardante il processo civile;

P.Q.M.

Propone alle parti di definire la lite provvedendo alla vendita a terzi l'immobile per cui a causa, ad un prezzo non inferiore a quello indicato nella perizia di stima, con impegno dell'Agenzia delle entrate a prestare consenso alla cancellazione dell'ipoteca su di esso gravante a fronte del pagamento in suo favore a parziale riduzione del credito da essa vantato nei confronti della convenuta della somma pari al 50% del prezzo ricavato da tale vendita e l'attribuzione all'attrice del restante 50%, il tutto a spese compensate e rinvia la causa all'udienza dell'11 maggio 2023 h.11.45 per consentire ai procuratori delle parti di prendere posizione sulla predetta proposta conciliativa.

Si comunichi.

Verona, 27/03/2023

Il Giudice
dott. Massimo Vaccari

